

PROPOSTA DI DECRETO ATTUATIVO

Legge 15 luglio 2022, n. 106 - Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

LAVORO, PREVIDENZA E WELFARE

Preambolo

Il presente decreto, in attuazione della Legge 15 luglio 2022, n. 106, riordina la disciplina del lavoro, in termini di riconoscimento professionale, di definizione contrattuale, di norme fiscali, previdenziali, assistenziali e di welfare in generale, che si applica agli enti commerciali e non commerciali e ai lavoratori del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, come di seguito meglio definiti.

Il Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo rappresenta una fonte essenziale per il benessere e la crescita individuale di ogni cittadino, della sua comunità e dei territori che li accolgono. È innegabile, infatti, che uno degli elementi determinanti per lo sviluppo e per il valore identitario di una comunità sia proprio il livello socio-culturale.

Chi lavora nel Settore sa di appartenere a un universo eterogeneo e misconosciuto, un'alchimia che muove risorse e competenze assai diverse, dove le singole competenze professionali si confondono nei contorni e risultano difficili da definire. Nel Settore operano decine di migliaia di imprese, cooperative e associazioni, e oltre un milione e mezzo di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la vita di ogni essere umano, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo e, al contempo, poco riconosciuto e tutelato.

È sconcertante la percentuale di lavoratori del Settore che ignora i diritti garantiti dalla legge, per quanto confusi e insufficienti, come è sconcertante constatare che la gravosità e la complessità degli adempimenti oggi richiesti, fanno sì che pochissimi operatori, e persino i professionisti che li assistono (commercialisti e consulenti del lavoro), conoscano appieno la pletera di norme vigenti, oscure e ridondanti e talora in contrasto tra loro.

A causa di ciò e della estrema difficoltà nell'ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali, la diffusione del lavoro sommerso nel Settore è preoccupante, in particolare nell'area degli spettacoli dal vivo di piccole dimensioni, in misura praticamente impossibile da certificare.

L'assenza di chiare definizioni, di testi unici, di un sistema semplice, di tutele, incentivi e agevolazioni, rendono quello Creativo uno dei settori più difficili nel quale svolgere una professione o un'attività. Non a caso le poche grandi imprese internazionali che hanno in passato provato ad affacciarsi nel nostro paese, sono state costrette ad abbandonare l'impresa.

Eppure i numerosi studi condotti sulla filiera del Settore Creativo ne certificano l'importanza, come "Italia Creativa, 2° Studio dell'industria della cultura e della creatività" (<http://www.italiacreativa.eu/dati-in-sintesi/>) che, nel 2015, ha rilevato **oltre un milione di persone occupate**, di cui l'86% (circa 880.000) in attività dirette, rappresentando **il terzo settore italiano a**

livello occupazionale, con quasi il 4% dell'intera forza lavoro italiana e **un valore economico complessivo pari a 47,9 miliardi di euro**, pari a quasi **il 3% del PIL nazionale**.

Un primato che stride con la considerazione fino a oggi riservata al Settore dalle istituzioni, ben diversa da quella degli altri principali stati europei.

Per tutto questo, si rende necessaria una riforma complessiva del Settore, contrattuale, fiscale, previdenziale e assistenziale, che possa garantire riconoscimento, dignità professionale e prospettive a tutti gli operatori della filiera.

Nel solco di quanto tracciato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo Statuto Sociale degli Artisti, che qui si intende richiamare, con particolare riferimento laddove:

I. "invita gli stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee. Sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista"

II. "sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista";

III. "sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche";

IV. "incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche";

V. "propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento dell'esperienza professionale degli artisti."

VI. "invita la Commissione e gli Stati membri a creare un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano",

intendiamo qui evidenziare le caratteristiche specifiche, rispetto al quadro generale della normativa del lavoro, delle attività dei lavoratori Intrinseci al Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, ossia di coloro le cui attività professionali sono connaturate al Settore, al punto da definirlo:

- A. L'infungibilità, conseguenza della personale espressione artistica, tecnica e interpretativa di ciascun operatore, da cui consegue la limitata o scarsa surrogabilità dei lavoratori.
- B. Il sostanziale assoggettamento al gradimento del pubblico, più che del soggetto richiedente le prestazioni, in merito alla qualità artistica, tecnica e interpretativa, dovuto alla volubilità tipica del mercato, legato al mutare delle tendenze e delle mode della società, e quindi incline a preferire proposte innovative e non ripetitive.
- C. La conseguente necessità dei lavoratori di differenziare la propria presenza, nella misura più ampia possibile, nei tempi e nei luoghi, per non stancare il pubblico, mantenere l'interesse sulla propria attività, e quindi accrescere il proprio potere contrattuale; tale situazione genera una condizione ordinaria di nomadismo anche di dimensione mondiale. Fatto che richiede un'armonizzazione internazionale delle norme che tenga conto dei lavoratori non residenti, sia comunitari che extra-comunitari.

- D. La sede lavorativa è quindi spesso indefinibile a priori, ponendosi talora presso strutture produttive del richiedente, talora del lavoratore, talaltra diverse da entrambi, spesso geograficamente e funzionalmente molto frammentate. Fatto che rappresenta un'ulteriore condizione che impone al lavoratore di operare frequentemente in trasferta.
- E. Il conseguente carattere saltuario delle occasioni lavorative, ravvisabile in tutto il Settore, una naturale e inevitabile discontinuità, che si manifesta spesso in occasione di eventi stagionali, manifestazioni, festeggiamenti e ricorrenze, ossia produzioni comunque temporanee che si realizzano lungo periodi più o meno brevi, ma comunque irregolari, spesso scarsamente predeterminabili o prevedibili.
- F. Un'anomala evoluzione della carriera dei lavoratori, che non procede in modo continuo e progressivo. Infatti, conseguita una maturità psico-fisica e di "immagine" (intesa come espressione di diversi caratteri tra cui a titolo esemplificativo: bellezza fisica, fascino, carisma, simpatia e, comunque "corrispondenza" alle mode del momento, talora indipendente dall'anzianità anagrafica), cui coincide l'apice della "fama", l'interesse del mercato nei confronti del lavoratore è soggetto a un inesorabile declino che pone la sua professione in forte stato di rischio. Spesso ciò degenera in una crisi che conduce alla cessazione anticipata dell'attività professionale o, in ogni caso, alla difficoltà di raggiungere i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche e sociali.
- G. La collocazione abituale e non straordinaria delle attività lavorative in periodi prefestivi, festivi o superfestivi, oltre che in orari serali o notturni.
- H. La flessibilità endemica delle attività produttive del Settore, sia per compressione e rarefazione degli orari giornalieri, che per concentrazione o diradamento dei periodi lavorativi di varia durata e difficile programmazione. Per quanto riguarda i tempi di lavoro, il processo creativo, in particolare, per il suo carattere soggettivo, difficilmente si confina in calendari e orari predefiniti, così come altre attività del Settore. I metodi e i tempi di ricerca, studio, ideazione, preparazione e prove, dipendono da molteplici fattori, quali la maturità artistica, la personale inclinazione e la tipologia di progetto, richiedendo periodi di gestazione più o meno lunghi, che costituiscono l'ordinaria "continuità" dell'attività lavorativa del Settore, in un quadro di discontinuità contrattuale.
- I. Un'organizzazione e un'espletamento delle attività pattuite con i richiedenti che può presentare caratteristiche di ogni tipo: da casi di completa subordinazione gerarchica, etero-diretta da parte del richiedente (datore), a un coordinamento meramente funzionale e produttivo, privo di tale etero-direzione, fino a un'autonomia creativa e realizzativa totale con mera richiesta di un risultato (opera, prodotto o consulenza). Inoltre, l'attività può avvenire con impiego o meno di mezzi del lavoratore, più o meno integrati da strutture produttive dei richiedenti o di terze parti.
- J. La molteplicità e varietà dei richiedenti, con svolgimento di prestazioni rivolte a più soggetti, anche contemporaneamente nello stesso periodo o addirittura nella stessa giornata, con tipologie di rapporti e conseguente inquadramento assai diverse tra loro.
- K. Il fatto che la valutazione qualitativa e la misurazione quantitativa delle prestazioni sia talora commisurata alle garanzie o ai risultati prodotti piuttosto che alla loro durata in termini temporali, soprattutto in caso di attività diverse da quelle di esecuzione e interpretazione di spettacoli dal vivo.
- L. La frequente inclinazione all'autogestione da parte dei lavoratori del Settore, che oltre a concepire i progetti artistici, ne assumono spesso in proprio parte del rischio economico, in linea con le prestazioni artistiche o creative tipiche delle professioni intellettuali.

M. La necessità di ovviare alla discontinuità delle occasioni contrattuali, diversificando le fonti di reddito, sia al fine di garantirsi compensi sufficienti al proprio sostentamento e coadiuvanti e/o complementari alla prosperità propria e del proprio nucleo familiare, sia per evitare pericolose condizioni di sudditanza economica e artistica. Tale situazione conduce a una imprescindibile versatilità dei lavoratori del Settore, costretti a integrare la propria attività tecnico-artistica con molteplici forme di servizio, dalla creazione e realizzazione di opere dell'ingegno, all'organizzazione di eventi, all'insegnamento, alla dimostrazione di attrezzature e strumenti, alla consulenza, alla gestione di canali social media, fino alle pubbliche relazioni.

N. La necessità imprescindibile, per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori del Settore, di uno studio continuo e costante, che si sostanzia non solo nell'esercizio intellettuale, ma anche in una complessa pratica fisica, anche di lungo periodo, atta a sviluppare e mantenere un'alta qualità delle prestazioni professionali e delle competenze artistiche e tecniche. Operando in un settore ad altissimo sviluppo tecnologico, i lavoratori del Settore sono soggetti a una formazione e aggiornamento continui. Durante questi periodi gli operatori non percepiscono alcun compenso mentre, per contro, lavorano ed investono risorse in gravose attività di ricerca e sviluppo.

O. Il carattere spesso usurante delle attività di servizio, con particolare riferimento alle discipline della danza, del circo e della rappresentazione e interpretazione corporea, di quelle tecniche che comportino il montaggio di strutture e delle attività di esecuzione musicale.

Tutte queste peculiari circostanze si presentano unite o disgiunte, in misura maggiore o minore nei diversi casi, ma comunque evidenziano il bisogno di particolari condizioni fiscali, e di speciali garanzie di tutela previdenziale e assistenziale per i lavoratori del Settore, che risultano strutturalmente Discontinui.

Tale bisogno è aggravato dalla facilità di accesso al mercato da parte degli operatori non professionisti, che produce una grave e anomala condizione di competitività che rende i lavoratori professionali ancor più deboli e bisognosi di tutele contro la concorrenza sleale.

Per tutti i motivi premessi, risulta necessaria una speciale disciplina il mercato del lavoro nel Settore; è quindi scopo del presente decreto, correggere, razionalizzare, armonizzare, ampliare, unificare e semplificare le norme esistenti, innovando alcuni istituti e abrogando le norme ormai obsolete, lacunose, imprecise e disarmoniche, come meglio specificato nell'articolato che segue.

TITOLO I - DEL SETTORE DELLA CREATIVITÀ, DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: *Scopo del presente Titolo è definire in modo ampio e inclusivo tutte le Attività e i soggetti (lavoratori ed enti commerciali e non commerciali) che costituiscono il Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, in armonia con i principi di cui alla Legge 15 luglio 2022, n. 106 e, ove necessario e per quanto possibile, estendendone il raggio di applicazione.*]

Art. 1 - Dei principi ispiratori, dei riferimenti normativi e degli scopi

[Premessa: *Scopo del presente Articolo è richiamare tutti i riferimenti normativi e i principi che sottendono alla definizione del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.*]

1. Ai fini del presente decreto sono interamente richiamati i principi enunciati nell'Articolo 1 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché negli articoli 1. e 2. della Legge 15 luglio 2022, n. 106, dai quali si evince il perimetro che consente di elaborare le norme qui di seguito disciplinate.
2. Tenuto conto di quanto enunciato in Premessa, il presente decreto è emanato in attuazione dell'Art. 2 della Legge 15 luglio 2022, n. 106 della quale deve essere considerato quale integrazione a tutti gli effetti di legge.
3. Il presente decreto assolve ai seguenti scopi:
 - a. Emanare “un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività”.
 - b. Emanare “disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
 - b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
 - c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
 - d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.”
 - c. Emanare “un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.”

d. Emanare “un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

- 1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.”

Art. 2 - Definizione del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: *Scopo del presente Articolo è definire il Settore, attraverso le sue Attività e i suoi Prodotti*]

1. Il Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo (di seguito, in breve, “Settore”) comprende le attività, svolte sul territorio italiano dai lavoratori, dagli enti commerciali e non commerciali, riguardanti o connesse a:
 - a. lo studio, la ricerca, la documentazione e l'archiviazione relativi a,
 - b. la formazione e l'insegnamento relativi a,
 - c. la creazione di,
 - d. l'esecuzione e l'interpretazione di,
 - e. la progettazione di,
 - f. la produzione di,
 - g. l'allestimento tecnico di,
 - h. l'organizzazione di,
 - i. la distribuzione di,
 - j. la divulgazione di,
 - k. la promozione di,
 - l. l'utilizzazione e la comunicazione al pubblico, locale o a distanza, di, o

m. la commercializzazione e il prestito di

opere, prodotti, spettacoli, eventi, manifestazioni, installazioni, mostre, attività espositive, beni o servizi, siano essi materiali o immateriali, ovvero conoscenze, competenze e procedure tecniche (di seguito, in breve, "Attività"). Tali Attività, ovunque realizzate, possono essere frutto, includere o avvalersi di processi artistici, culturali, creativi o performativi, anche di natura multidisciplinare.

Le virgole qui sopra indicate tra gli elementi oggetto delle Attività, vanno intesi con valore alternativo, con ciò intendendo che ciascuna di esse è sufficiente a caratterizzare l'appartenenza dell'Attività al Settore.

2. Ai fini del presente decreto, per brevità si indicherà genericamente con la locuzione Prodotto Creativo qualunque opera, prodotto, spettacolo, evento, manifestazione, installazione, mostra, attività espositiva, bene o servizio, sia esso materiale o immateriale, che sia frutto, includa o si avvalga di processi artistici, culturali, creativi o performativi.
3. La fruizione dei Prodotti Creativi può avvenire alla presenza del pubblico nello stesso spazio e tempo rispetto alla loro rappresentazione, oppure mediata dalla loro comunicazione a distanza attraverso un canale di trasmissione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TV, radio o internet), ovvero tramite l'esecuzione meccanica di una loro fissazione su supporti tecnologici pubblicamente distribuiti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: cinematografici, audiovisivi, fonografici, videografici e multimediali).
4. Per attività di Studio, Ricerca, Documentazione e Archiviazione del Settore, si intendono quelle inerenti alle Attività del Settore di cui al punto 1. o ai Prodotti Creativi di cui al punto 2.
5. Per attività di Formazione e Insegnamento del Settore, si intendono quelle relative alle Attività del Settore di cui al punto 1. o ai Prodotti Creativi di cui al punto 2.
6. Per attività di Creazione del Settore, si intendono quelle relative all'ideazione, anche estemporanea, di Prodotti Creativi di cui al punto 2., intesi come opere dell'ingegno umano tutelate dalle leggi vigenti in materia.
7. Per attività di Esecuzione e Interpretazione, si intendono quelle relative all'esecuzione, interpretazione, improvvisazione o espressione, sia essa musicale, corporea, del gesto, della voce o di altri linguaggi, di Prodotti Creativi da parte di uno o più Artisti, sia essa per la fruizione dal vivo che per la loro ripresa e fissazione su qualunque tipo di supporto.
8. Per attività di Progettazione del Settore, si intendono quelle relative alla pianificazione e programmazione tecnica delle fasi costruttive e realizzative delle Attività del Settore di cui al punto 1.
9. Per attività di Produzione si intendono quelle volte a realizzare i Prodotti Creativi di cui al punto 2., siano essi materiali o immateriali. Si considerano attività di Produzione anche quelle volte a predisporre, realizzare e mettere in scena Prodotti Creativi a carattere performativo e/o espositivo, prima della loro esposizione o rappresentazione di fronte a un pubblico.
10. Per attività di Organizzazione si intendono tutte quelle svolte per l'esposizione o la rappresentazione di fronte a un pubblico dei Prodotti Creativi di cui al punto 2., precedentemente prodotti ai sensi del punto 9.
11. Per attività di Allestimento tecnico si intendono tutte quelle svolte dai soggetti che gestiscono la fornitura di attrezzature e materiali nonché i relativi servizi tecnici che accompagnano le Attività del Settore di cui al punto 1., nonché la Produzione di cui al punto 9. e l'Organizzazione di cui al punto 10.

12. Per attività di Distribuzione si intendono tutte quelle volte a rendere disponibile su tutto il territorio nazionale i Prodotti Creativi di cui al punto 2., siano essi materiali, immateriali, ovvero a carattere performativo o espositivo. Sono incluse nella definizione le attività di distribuzione tramite piattaforme digitali.
13. Per attività di Divulgazione, si intendono quelle volte a far conoscere le Attività del Settore di cui al punto 1. o i Prodotti Creativi di cui al punto 2. attraverso azioni di comunicazione (testi letterari, prodotti multimediali, documentari, audioguide, eventi, ecc.) finalizzate alla comprensione e all'interesse del più vasto pubblico possibile.
14. Per attività di Promozione si intendono quelle volte a pubblicizzare le Attività del Settore di cui al punto 1. o dei Prodotti Creativi di cui al punto 2., per la loro commercializzazione o prestito.
15. Per attività di Utilizzazione e Comunicazione al Pubblico del Settore, si intendono quelle volte a diffondere localmente o trasmettere a distanza i Prodotti Creativi di cui al punto 2. tramite i canali che la tecnologia rende disponibili, ivi inclusi quelli che ne consentono la fruizione nel tempo e nel luogo scelto dall'utente finale.
16. Per attività di Commercializzazione e Prestito, si intendono quelle volte alla vendita e al noleggio al pubblico delle Attività del Settore di cui al punto 1. e/o dei Prodotti Creativi di cui al punto 2.

Art. 3 - Degli enti commerciali e non commerciali appartenenti del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: *Scopo del presente Articolo è definire in modo ampio e inclusivo tutti soggetti (lavoratori ed Enti commerciali e non commerciali) che operano nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.*]

1. Ai fini del presente Decreto, per semplicità di definizione, le imprese, le società, gli enti commerciali e non commerciali tutti, pubblici, privati o del terzo settore, costituiti in qualsiasi forma consentita dalla normativa vigente, qualora svolgano una o più Attività afferenti al Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, in via continuativa e con stabile organizzazione sul territorio italiano, sono da qui in avanti denominate Organizzazioni del Settore.
2. Le Organizzazioni del Settore sono soggette a quanto disciplinato con il presente Decreto, nonché a tutte le norme vigenti in materia nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.

Art. 4 - Dei lavoratori appartenenti del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: *Scopo del presente Articolo è definire i lavoratori del Settore, distinguendone le categorie in relazione al Registro di cui all'Art. 3. della Legge 106, coordinandolo con i registri istituiti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della legge 4/2013; si disciplinano inoltre le modalità di aggiornamento del Registro]*

1. In osservanza dell'Art. 1, commi 1 e 2 della Legge 22 novembre 2017, n 175, così come modificata dalla Legge 15 luglio 2022, n. 106, e in particolare laddove dichiara che la Repubblica "promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali", con il presente Decreto si intendono estendere le tutele a tutti i lavoratori

del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo. Pertanto, ai fini del presente Decreto, si considerano lavoratori del Settore, coloro che prestano sul territorio italiano, con qualsivoglia forma di inquadramento consentita dalla normativa vigente, una o più Attività afferenti al Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo di cui al precedente Articolo 2.

2. I lavoratori del Settore sono classificati secondo le categorie professionali definite nel registro di cui all'Art. 3 della Legge 15 luglio 2022, n. 106 (di seguito Registro). Con l'entrata in vigore del presente Decreto, il Registro, recepisce automaticamente le categorie riconosciute presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, inerenti le professioni riferibili al Settore.
3. Con l'entrata in vigore del presente Decreto, il Registro costituisce la fonte unica da cui tutti gli enti della Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni operanti nello Stato italiano devono fare riferimento per la definizione delle categorie professionali dei lavoratori del Settore.
4. Ai fini del corretto aggiornamento del Registro, è costituita una Commissione consultiva, nominata dal Ministero della Cultura, così composta:
 - a) Un rappresentante per ciascuna Direzione del Ministero della Cultura, di cui uno è nominato quale Presidente della Commissione, con compiti organizzativi;
 - b) 3 rappresentanti delle associazioni di categoria di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 maggiormente rappresentative del Settore, riconosciute da almeno un anno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - c) 3 rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative dei lavoratori del Settore;
 - d) 3 rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative del Settore;
 - e) 3 rappresentanti delle associazioni di categoria degli enti non commerciali maggiormente rappresentative del Settore;
5. La Commissione di cui al precedente comma 4 esprime un parere vincolante circa l'ammissione al Registro di nuove categorie, nonché l'aggiornamento e la gestione del Registro stesso, secondo il regolamento emanato con decreto del Ministero della Cultura, su proposta della Commissione da elaborare entro sessanta giorni dal suo insediamento. Spetta al Presidente della Commissione far osservare il suddetto regolamento. La Commissione del Registro dura in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.

TITOLO II - DEI CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLA CREATIVITÀ, DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: *Scopo del presente Titolo è disciplinare in modo ampio e inclusivo i contratti tra i lavoratori e le Organizzazioni del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, razionalizzando, armonizzando e semplificando, per quanto possibile, le leggi vigenti, in osservanza dei principi di cui alla Legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento ai contratti di lavoro Discontinuo.*]

Art. 1. Contratti di lavoro nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: *Scopo del presente Articolo è richiamare i riferimenti normativi che disciplinano i contratti nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.*]

1. In osservanza dell'Art. 2, comma 4 della Legge 15 luglio 2022, n. 106, che prevede l'adozione di "un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
- b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
- d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica";

nonché in osservanza di quanto definito all'Art. 1 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, con il presente decreto si intendono riconoscere ai lavoratori del Settore, di cui al Titolo I, articolo 4., indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia di contratto, le medesime necessarie tutele contrattuali, previdenziali, assistenziali e fiscali, garantendo loro l'accesso alle relative prestazioni.

2. Restano ferme le discipline contrattuali dettate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni di Categoria più rappresentative del Settore su base nazionale dei lavoratori e delle Organizzazioni, per quanto attiene ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo, non intermittente.

Art. 2. Contratto di lavoro discontinuo nel Settore della Creatività, della Arti e dello Spettacolo

[Premessa: *Con il presente Articolo si intende riconoscere concretamente il carattere strutturalmente discontinuo del lavoro nel Settore, disciplinandone i contratti che possono avere diversa durata, natura (autonoma o subordinata) e tipologia, e che possono anche sovrapporsi tra loro; si definisce il contratto di lavoro Discontinuo del*

Settore e, conseguentemente i lavoratori Discontinui del Settore per i quali si riconosce la necessità di un'attività di costante studio, aggiornamento e preparazione, anche nei periodi di carenza contrattuale e in assenza di remunerazione; si riconosce quindi la necessità di uniformare le loro tutele contrattuali e i trattamenti previdenziali, assistenziali e sociali in genere, sia per i periodi previsti nei contratti di lavoro, che per quelli al di fuori degli stessi; si definiscono i contenuti minimi dei contratti, che devono essere in forma scritta.]

1. L'apposizione di una durata predeterminata, ovvero di una data di termine nei contratti tra le Organizzazioni e i lavoratori, costituisce un elemento di tipicità strutturale nell'esecuzione delle prestazioni lavorative del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, connesse alla realizzazione delle Attività di cui al precedente Titolo I, Art. 2. comma 1. Inoltre, un lavoratore del Settore può trovarsi a svolgere prestazioni afferenti a molteplici contratti con molteplici Organizzazioni nello stesso periodo, talora nella stessa giornata.
2. Ciascuno dei contratti di cui al precedente comma 1. può assumere disgiuntamente qualunque forma di inquadramento lavorativo a tempo determinato, sia esso autonomo o subordinato, ovvero la forma di chiamata all'interno di un contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche a tempo indeterminato, purché senza obbligo di rispondere alla chiamata.
3. Si definisce quindi rapporto di lavoro Discontinuo del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo qualunque contratto stipulato tra un lavoratore ed un'Organizzazione del Settore, rientrante tra le tipologie di cui al precedente comma 2., così come individuato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106». Ai fini del presente decreto, i lavoratori che intrattengono un rapporto di lavoro Discontinuo del Settore, si definiscono lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.
4. Con l'entrata in vigore del presente decreto, si intendono riconoscere ai lavoratori Discontinui del Settore le medesime necessarie e specifiche tutele contrattuali, previdenziali, assistenziali e sociali in genere, in misura paritetica indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia di contratto, garantendo loro l'accesso alle relative prestazioni.
5. Inoltre, riconosciuto che, nei periodi di carenza contrattuale, i lavoratori del Settore proseguono comunque la loro attività effettuando quel necessario e costante studio, aggiornamento e preparazione, venendo tuttavia a mancare una corrispondente remunerazione, con l'entrata in vigore di questo decreto, si intendono riconoscere specifiche tutele previdenziali e sociali non solo per i periodi previsti nei contratti di lavoro, ma anche per quelli al di fuori degli stessi.
6. Il contratto di lavoro Discontinuo nel Settore di cui al precedente comma 3., indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia di contratto, fatta salva la disciplina del lavoro intermittente di cui al Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, deve avere forma scritta e deve contenere indicazioni esplicite almeno sui seguenti elementi:
 - a) qualificazione subordinata o autonoma e specifica tipologia del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalle normative vigenti;
 - b) oggetto delle prestazioni richieste. ossia l'elenco dettagliato, in termini quantitativi e qualitativi, delle attività di cui al Titolo I, Articolo 1., costituenti la prestazione lavorativa richiesta, quali a mero titolo esemplificativo, quelle di: ideazione creativa, consulenza, studio, ricerca,

documentazione, archiviazione, progettazione, formazione, insegnamento, preparazione, partecipazione alle prove, allestimento, montaggio, esecuzione o interpretazione, inclusa la consegna dei materiali. L'oggetto deve includere l'eventuale cessione dei diritti d'autore, dei diritti connessi, di immagine o di altro genere che si rendano necessari per lo svolgimento del contratto.

c) tempi, orari, luoghi e modalità dello svolgimento o della realizzazione delle attività costituenti le prestazioni richieste al lavoratore;

d) durata del contratto di lavoro e, all'interno di essa, dei periodi che il lavoratore deve dedicare a ogni attività costituente le prestazioni richieste al lavoratore;

e) compenso o retribuzione spettante per lo svolgimento di ciascuna e di tutte le attività costituenti le prestazioni richieste al lavoratore, nonché i relativi tempi e modalità di pagamento;

f) la disciplina da adottare per la gestione di eventuali variazioni quantitative o qualitative delle attività, o comunque della disponibilità temporale che, in costanza di rapporto, dovessero essere richieste al lavoratore al di fuori di quanto già concordato ai sensi delle lettere precedenti, sia per quanto riguarda le modalità operative del loro svolgimento, che per quanto attiene alla conseguente indennità economica spettante al lavoratore.

g) la previsione di un'indennità, distinta, aggiuntiva e proporzionata al compenso o alla retribuzione di cui alla precedente lettera e), in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata.

Fermo restando quanto determinato a riguardo dalle norme vigenti e dalla relativa contrattazione collettiva di riferimento, che potrà prevedere deroghe per specifiche casistiche che lo richiedano, l'obbligo di rispondere alla chiamata sussiste soltanto laddove essa pervenga al lavoratore almeno sette giorni prima dell'inizio delle prestazioni;

h) la previsione di un'indennità, distinta, aggiuntiva e proporzionata al compenso o alla retribuzione di cui alla precedente lettera e), in caso di obbligo per il lavoratore di garantire una prestazione esclusiva. Fermo restando quanto determinato a riguardo dalle norme vigenti e dalla relativa contrattazione collettiva di riferimento, in ogni caso, l'obbligo di garantire una prestazione esclusiva non deve impedire al lavoratore di procurarsi un minimo sostentamento per la propria sopravvivenza.

i) la previsione di un'indennità, distinta e aggiuntiva al compenso o alla retribuzione di cui alla precedente lettera e), per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasferimento sostenute dal lavoratore, qualora sia richiesto a questi di operare in trasferta rispetto alla propria residenza.

j) la previsione di un'indennità, distinta e aggiuntiva al compenso o alla retribuzione di cui alla precedente lettera e), per il rimborso di ogni altra spesa che sia richiesto al lavoratore di sostenere per lo svolgimento delle attività oggetto della prestazione, che non siano normalmente rientranti nella dotazione ordinaria del singolo professionista, quali a mero titolo esemplificativo gli strumenti musicali personali di un musicista artista interprete o esecutore.

k) le misure di sicurezza che si rendono necessarie per lo svolgimento della prestazione ai sensi delle normative vigenti in materia;

7. Ai contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i lavoratori Discontinui del Settore di cui al precedente comma 3., non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

8. Restano ferme le discipline contrattuali dettate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni di Categoria più rappresentative del Settore su base nazionale, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento alle norme di cui al presente articolo.

9. Ogni clausola contraria alle disposizioni del presente decreto, inserita nei contratti di cui al presente articolo, è invalida.

Art. 3. Contratto di lavoro occasionale nel Settore della Creatività, della Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo si riconosce che, nel Settore, un'applicazione indiscriminata del contratto di lavoro occasionale rischia di determinare un alto tasso di concorrenza sleale nei riguardi dei lavoratori professionisti, con conseguente ricorso al lavoro sommerso e all'elusione contributiva, che conduce all'emarginazione dalla professionalità. Al contempo, esso potrebbe costituire, laddove correttamente disciplinato, un sistema semplificato per l'avvio dei giovani lavoratori del Settore alla carriera, pertanto si intende qui disciplinarne l'uso, con norme specifiche.]

1. In osservanza del già richiamato Art. 2, comma 4 della Legge 15 luglio 2022, n. 106, che, al comma c) prevede specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di prestazione occasionale di lavoro, con il presente decreto si intendono distinguere le seguenti casistiche:

- a. prestazioni occasionali fornite da lavoratori Discontinui che svolgano attività prevalente in altro settore e che per essa versino contributi per le tutele previdenziali e sociali presso diverso fondo (cosiddetti “dopolavoristi”) o fruiscano di trattamenti pensionistici.
- b. prestazioni fornite da lavoratori Discontinui con attività prevalente nel Settore, i quali si trovino agli inizi della propria carriera lavorativa, con redditi per prestazioni occasionali inferiori a quelli richiesti per l'apertura di una posizione IVA individuale.
- c. prestazioni fornite da lavoratori Discontinui fruitori di trattamenti pensionistici del Settore, con redditi per prestazioni occasionali inferiori a quelli richiesti per l'apertura di una posizione IVA individuale.

2. con l'entrata in vigore del presente decreto, si intende disciplinarne l'impiego, limitandolo ai seguenti casi:

- a. Nel Settore, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo non intermittente.
- b. Nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, non trova applicazione l'Art. 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, ad esclusione di quanto esplicitamente richiamato nel presente decreto.
- c. Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a. del presente articolo si applica il comma 1. dell'Art. 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, con il limite di compensi di importo lordo annuo complessivamente non superiore a 2.500 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori ai sensi della lettera a), e di ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori ai sensi della lettera b).
- d. Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b. del presente articolo, essi possono erogare prestazioni occasionali nei limiti di compenso lordo complessivo annuo, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, previsti per l'obbligo dell'apertura di una posizione IVA individuale.
- d. Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera c. del presente articolo, si applicano i limiti di cui alla precedente lettera c., laddove l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico lordo da essi percepito annualmente sia uguale o superiore a **XX.000** euro; si applicano i limiti di cui alla precedente lettera d. se inferiore a **XX.000** euro.

Art. 4. - Remunerazione delle prestazioni dei lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, della Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si forniscono elementi coerenti di riferimento normativo per garantire ai lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo un equo compenso per lo svolgimento delle prestazioni.]

1. Ai fini del riordino e dell'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel Settore, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative, così come previsto dall'Art. 2, comma 4 lettera l) della Legge 22 novembre 2017, n. 175, ai sensi dell'Art. 2 comma 5 della Legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché in attuazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49, ove applicabile, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono integrate le disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori Discontinui del Settore.

2. Per equo compenso, si intende la corresponsione di un valore economico proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali svolte dal lavoratore. Esso dipende dal contenuto e dalle caratteristiche delle specifiche attività di volta in volta richieste al lavoratore dall'Organizzazione.

Le retribuzioni o i compensi riconosciuti dalle Organizzazioni ai lavoratori Discontinui, nei contratti di lavoro del Settore, devono essere adeguati e proporzionali alla qualità e alla quantità delle attività richieste, ai sensi dell'Art. 2, comma 6. del presente Titolo, con particolare riferimento a:

- a. all'oggetto delle prestazioni richieste di cui alla lettera b),
- b. ai tempi, orari, luoghi e modalità dello svolgimento delle prestazioni richieste di cui alla lettera c);
- c. alla durata del contratto di lavoro e dei periodi che il lavoratore deve dedicare a ogni attività richiesta di cui alla lettera d);
- d. alle eventuali variazioni quantitative o qualitative delle attività richieste di cui alla lettera f).

3. In caso di eventuale obbligo di garantire all'Organizzazione la disponibilità su chiamata di cui alla lettera g) dell'Art. 2, comma 6. del presente Titolo, è prevista l'erogazione al lavoratore Discontinuo di una specifica indennità di disponibilità, distinta, aggiuntiva e proporzionata al compenso o alla retribuzione di cui al precedente comma 2., che deve essere almeno pari al 25% del valore minimo giornaliero fissato dalla legge, ovvero dalle tariffe professionali vigenti fissate dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel Settore riconosciute dal Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi della legge n. 4 del 2013, o dalla contrattazione collettiva di riferimento stipulata dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nel Settore. Tale indennità deve essere moltiplicata per ciascuno dei giorni per i quali la disponibilità deve essere garantita, dedotte le giornate effettivamente lavorative.

4. In caso di eventuale obbligo di garantire all'Organizzazione una prestazione esclusiva di cui alla lettera h) dell'Art. 2, comma 6. del presente Titolo, è prevista l'erogazione al lavoratore Discontinuo di una specifica indennità, distinta, aggiuntiva e proporzionata al compenso o alla retribuzione di cui al precedente comma 2., che deve essere almeno pari al 25% del compenso pattuito.

5. In caso sia richiesto al lavoratore Discontinuo di operare in trasferta rispetto alla propria residenza, ai sensi della lettera i) dell'Art. 2, comma 6. del presente Titolo, è prevista l'erogazione di una specifica indennità, distinta e aggiuntiva al compenso o alla retribuzione di cui al precedente comma 2. per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasferimento sostenute dal lavoratore stesso.

6. Per qualunque eventuale ulteriore spesa che il lavoratore Discontinuo sia costretto a sostenere per ottemperare agli obblighi relativi alle prestazioni contrattualmente richieste, ai sensi della lettera j) dell'Art. 2, comma 6. del presente Titolo, è prevista l'erogazione di una specifica indennità, distinta e aggiuntiva al compenso o alla retribuzione di cui al precedente comma 2.

7. Le retribuzioni, i compensi e le indennità riconosciute dalle Organizzazioni ai lavoratori Discontinui nei contratti di lavoro del Settore non possono in ogni caso essere inferiori alle tariffe minime fissate dalla legge o dalle Associazioni delle categorie professionali maggiormente rappresentative nel Settore riconosciute dal Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi della legge n. 4 del 2013 e ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti per legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del Settore in ragione dello svolgimento delle corrispondenti attività ed oneri richiesti al lavoratore.

8. Le clausole contrattuali contrarie a quanto previsto nel presente articolo sono invalide.

9. I tempi di erogazione dei pagamenti al Lavoratore Discontinuo dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità contrattualmente previste ai sensi del presente decreto da parte dell'Organizzazione richiedente, non possono, in ogni caso, eccedere i tempi previsti per legge e, ove questi siano superiori, i 60 giorni dalla conclusione del contratto.

L'Organizzazione dovrà corrispondere al lavoratore Discontinuo un acconto sulle indennità per le spese di trasferta, o di altra natura, per un valore almeno pari o superiore al 25% del totale contrattualmente previsto per le indennità stesse. Tale acconto dovrà essere erogato al lavoratore entro sette giorni prima dell'inizio delle attività che prevedano l'esborso delle relative spese.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore ad un mese, l'Organizzazione dovrà concedere l'erogazione di acconti mensili proporzionati al numero di mesi di durata, da erogarsi entro e non oltre i tempi previsti per legge e, ove questi siano superiori, 60 giorni dalla fine di ciascun mese di attività.

I tempi di erogazione dei pagamenti alle Organizzazioni dei corrispettivi contrattualmente previsti per la fornitura di Attività del Settore, ai sensi del presente decreto, da parte di enti della pubblica amministrazione, non possono, in ogni caso, eccedere i tempi previsti per legge e, ove questi siano superiori, i 60 giorni dalla conclusione del contratto.

10. Le modalità di erogazione dei pagamenti al Lavoratore Discontinuo dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità contrattualmente previste ai sensi del presente decreto da parte dell'Organizzazione richiedente, devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia valutaria, il più rapido incasso da parte del lavoratore. L'Organizzazione non potrà impiegare modalità di pagamento tali da rendere arduo, tardivo o impossibile l'incasso da parte del lavoratore o tali da consentirgli un indebito guadagno di carattere valutario.

11. In caso di tardato pagamento, l'Organizzazione dovrà corrispondere senza indugio un ammontare aggiuntivo pari al valore degli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

12. I diritti d'autore, i diritti connessi degli Artisti Interpreti ed Esecutori, nonché quelli degli editori delle proprie opere e dei produttori fonografici e videografici dei propri prodotti audio e video, laddove corrisposti ai lavoratori del Settore, sono da considerare ad ogni effetto della normativa vigente quali compensi per la loro effettiva attività nel Settore. Pertanto, tali compensi saranno soggetti alle trattenute contributive e fiscali, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto nel presente decreto.

TITOLO III - DELLE TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA CREATIVITÀ, DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: Con il presente Titolo, si intende riformare la disciplina in merito alle tutele previdenziali per i lavoratori del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.]

Art. 1. - Tutele previdenziali per i lavoratori del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si estendono e unificano le tutele previdenziali per tutte le Attività lavorative del Settore, facendole confluire nel Fondo FPLS, attraverso la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme vigenti (come in dettaglio operata nel Titolo VII sulle modifiche e abrogazioni), le quali riscrivono il Decreto Lgs. Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che diventerà il testo unico per la previdenza del Settore. Ciò si rende oltremodo necessario, per risolvere l'estrema complessità, farraginosità e contraddittorietà prodotte da una pletora di norme che si sono succedute e stratificate in quasi otto decenni; si disciplina l'iscrizione al Fondo FPLS, si modifica la gestione delle categorie professionali, a partire dal Registro istituito presso il MIC ai sensi dell'Art. 3 della legge 106.; si raccorda la distinzione dei lavoratori in gruppi di cui al Decreto 182/1997 con le recenti norme emanate dal CdM (schema di Dlgs su Indennità di Discontinuità e Decreto del Ministero del Lavoro del 25/07/2023), si richiamano i minimali e massimali di riferimento.]

Art. 2. - Tutele previdenziali per i lavoratori Discontinui del Settore

[Premessa: Con il presente Articolo, si unificano le tutele previdenziali per i lavoratori Discontinui del Settore indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro: l'onere dei due terzi a carico delle Organizzazioni, il versamento per cassa dei contributi, la deduzione delle spese di produzione dall'imponibile, l'accredito delle giornate ai fini del raggiungimento del diritto alle prestazioni sulla base del reddito annuale, tenuto conto dei periodi contrattuali, con superamento del meccanismo punitivo delle giornate di prestazione,]

Art. 3. Tutele previdenziali per le prestazioni di lavoro occasionale del Settore

[Premessa: Con il presente Articolo, si parificano le tutele previdenziali previste per i lavoratori Discontinui del Settore anche ai prestatori occasionali; si attribuisce valore solidaristico ai versamenti dei lavoratori con attività prevalente (e relative tutele) in altri settori; si introduce un sistema semplificato per la gestione delle prestazioni

occasionalmente tramite buoni gestiti dall'INPS tramite la piattaforma digitale istituita ai sensi dell'Art 8 della legge 106/2022]

Art. 5. Bonus previdenziale per i lavoratori Discontinui del Settore per gli anni 2020 e 2021

[Premessa: Con il presente Articolo, si introduce un bonus previdenziale per i lavoratori Discontinui del Settore per gli anni 2020 e 2021, in termini di accredito di giornate figurative valide per il raggiungimento del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, a parziale compensazione della inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19]

Art. 6. - Tutela previdenziale per le prestazioni di Arte di strada

[Premessa: Con il presente Articolo, si introduce una disciplina previdenziale speciale per i lavoratori Discontinui del Settore che operano nel comparto delle Arti di Strada, volta a fornire le necessarie tutele e a semplificarne le modalità operative]

Art. 7. Tutele previdenziali per i diritti d'autore

[Premessa: Con il presente Articolo, si introduce una disciplina previdenziale speciale per i diritti d'autore dei lavoratori Discontinui del Settore, volta a fornire le necessarie tutele e a semplificarne le modalità operative.]

TITOLO IV - DELLE TUTELE ASSISTENZIALI E SOCIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA CREATIVITÀ, DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: Con il presente Titolo, si razionalizzano, armonizzano e semplificano le norme inerenti le tutele assistenziali e sociali che si applicano al lavoro del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.]

Art. 1. Indennità per malattia per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si unificano le tutele per la malattia dei lavoratori Discontinui del Settore, ivi inclusi i percettori di diritti d'autore, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato e della tipologia contrattuale, attraverso la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme vigenti, per parificarne l'efficacia rispetto alla generalità dei lavoratori.]

Art. 2. Assicurazione contro gli infortuni per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si unificano e parificano le tutele contro gli infortuni dei lavoratori Discontinui del Settore, ivi inclusi i percettori di diritti d'autore, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato e della tipologia contrattuale, attraverso la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme vigenti, specificandone l'applicazione rispetto alle peculiarità delle Attività del Settore.]

Art. 3. Indennità per maternità e paternità per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si unificano e parificano le tutele per la maternità e la paternità dei lavoratori Discontinui del Settore, ivi inclusi i percettori di diritti d'autore, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato e della tipologia contrattuale, attraverso la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme vigenti, per parificarne l'efficacia rispetto alla generalità dei lavoratori.]

Art. 4. Sussidio di disoccupazione per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si unificano e parificano le tutele contro la disoccupazione dei lavoratori Discontinui del Settore, ivi inclusi i percettori di diritti d'autore, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato e della tipologia contrattuale, attraverso la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme vigenti. E' infatti necessario istituire un'unica e specifica indennità (ASILD Assicurazione Sociale per l'Impiego dei Lavoratori Discontinui) a copertura dei periodi di carenza contrattuale, in sostituzione degli istituti esistenti (ALAS, NASpI, Dis-Coll, ecc.), ma con efficacia sociale pari o superiore.]

Art. 5. Indennità di Discontinuità per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si istituisce un'Indennità di Discontinuità, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato e della tipologia contrattuale, a copertura della condizione strutturalmente frammentaria dei contratti dei lavoratori, pur in costanza di attività o di rapporto. Riconosciuta la situazione descritta nel Titolo I, Art. 4., nonché e soprattutto nel Titolo II, Art. 2. si comprende che i lavoratori Discontinui del Settore, ivi inclusi i percettori di diritti d'autore, necessitano di un sostegno al reddito, distinto dal sussidio di disoccupazione di cui all'Art. 4. precedente, e che si affianchi ad esso per sostenere il reddito del lavoratore nella sua condizione speciale. Si prende l'avvio dal testo dello schema di dlgs varato dal CdM il 28 agosto 2023, apportando gli emendamenti che si rendono necessari per adeguarne l'istituto al suddetto scopo.]

TITOLO V - DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA CREATIVITÀ, DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: Con il presente Titolo, si armonizzano gli adempimenti fiscali per i lavoratori del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, equiparandoli per quanto possibile in relazione alle diverse forme del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. Si introducono agevolazioni per le categorie o le attività che lo necessitano.]

Art. 1. Adempimenti fiscali per i lavoratori Discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si introducono specifiche condizioni fiscali per i lavoratori Discontinui del Settore, quali la determinazione del reddito su una media su 36 mesi (tre anni) che si rende necessaria per ovviare alla discontinuità reddituale; anche ai prestatori occasionali; si introduce la possibilità di dedurre le spese di produzione analiticamente o forfettariamente; si sancisce che l'attività di produttore delle proprie registrazioni e di editore delle proprie opere non costituisce attività di impresa ma di lavoro autonomo; si risolvono i numerosi problemi sulla gestione dei lavoratori italiani all'estero e stranieri in Italia.]

Art.2. Diritti d'autore dei lavoratori Discontinui del Settore

[Premessa: Con il presente Articolo, si razionalizza, armonizza e semplifica la gestione fiscale dei diritti d'autore, riconosciuta come Attività del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo.]

TITOLO VI - PIATTAFORMA UNICA PER IL SETTORE DELLA CREATIVITA' DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

[Premessa: Con il presente Titolo, si semplifica la gestione degli adempimenti del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, attraverso l'estensione delle funzionalità previste per il Portale INPS di cui all'Art. 8. della Legge 15 luglio 2022, n. 106]

Art. 1. Piattaforma unica per il Settore della Creatività delle Arti e dello Spettacolo

[Premessa: Con il presente Articolo, si estendono le funzionalità previste per il Portale INPS di cui all'Art. 8. della Legge 15 luglio 2022, n. 106: Oltre alla registrazione di tutti i soggetti lavoratori e Organizzazioni del Settore, e la gestione degli adempimenti previdenziali e sociali, la piattaforma metterà a disposizione e in condivisione tra gli interessati, nel rispetto dei dati sensibili, l'archivio delle Attività, delle produzioni e dei luoghi, gli adempimenti contrattuali, previdenziali, assistenziali e di welfare, nonché, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Cultura, gli adempimenti fiscali, le procedure di richiesta di agevolazioni, contributi e incentivi, le procedure in materia di diritti d'autore e di Sicurezza sul lavoro]

TITOLO VII - ABROGAZIONI E MODIFICHE NORMATIVE

[Premessa: Con il presente Titolo, si pone in atto la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle norme che disciplinano il Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo; le principali norme esistenti (Legge 29 novembre 1952, n. 2388; Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420; Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182) vengono riscritte per confluire nel Decreto Lgs. Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che assume il ruolo di Testo Unico del Settore; le norme distoniche rispetto al nuovo assetto (L'art. 43 della Legge finanziaria 2002, n. 289; L'Art. 3 comma 98, 99 e 100 della Legge 24.12.2003, n° 350; L'Art. 1, comma 188 della legge n. 296/2006, ecc.) vengono abrogate]

Art. 1. Modifiche e abrogazioni normative

1. In applicazione dell'Art. 2 comma 2 della Legge 22 novembre 2017, n 175, che stabilisce che i decreti attuativi devono essere “adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi”, con particolare riferimento alle lettere:

“c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;”

con l'entrata in vigore del presente Decreto, sono modificate le seguenti norme:

Art. 2. Copertura finanziaria

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.